

Pubblicato il 16/03/2018

N. 00078/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00273/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 273 del 2017, proposto dalla sig.ra Celestina Tanzi, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Banchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Parma, borgo Garimberti n. 4;

contro

Comune di Parma, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Caroppo, Laura Maria Dilda, Francesca Priori, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Laura Maria Dilda in Parma, Strada Repubblica n.1;

per l'annullamento

-del provvedimento 23.8.2017 prot. Gen. 177642 classifica 2017.VI/3/1.1422 con cui il Comune di Parma rigettava la richiesta di rilascio di permesso di costruire n. 1422/2017, presentata in data 22/5/2017 – prot. Gen. 112482, avente ad oggetto la Domanda di permesso di costruire convenzionato n. 39 per intervento di nuova

costruzione da realizzare in via Cimabue – Parma e degli atti ad esso presupposti e comunque connessi, antecedenti e successivi
e per l'accertamento e declaratoria
del diritto ad ottenere il rilascio del permesso di costruire
e per la conseguente condanna
del Comune di Parma al rilascio del permesso di costruire fascicolo 1422/2017;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Parma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso, spedito per la notifica il 23 ottobre 2017 e depositato il successivo 9 novembre, la sig.ra Tanzi Celestina impugna il provvedimento del 23.8.2017 prot. Gen. 177642 classifica 2017.VI/3/1.1422 con cui il Comune di Parma rigettava la richiesta di rilascio di permesso di costruire n. 1422/2017 presentata in data 22/5/2017 dalla medesima.

La ricorrente espone quanto segue:

- è proprietaria di un lotto di terreno posto in Parma, via Cimabue, inserito all'interno del RUE vigente del Comune di Parma, come edificabile ed identificato come PCC39;
- in data 21.5.2016 presentava al Comune di Parma richiesta di valutazione preventiva del progetto edificatorio del lotto il quale prevedeva oltre all'accesso già

esistente, da via Cimabue (strada pubblica a doppio senso di marcia), un secondo accesso, integrativo, attraverso il prolungamento di via Zanguidi (strada anch'essa a doppio senso di marcia);

- nei 45 giorni previsti dall'art. 21 della L.R. Emilia-Romagna 30/07/2013 n. 15 il Comune non esprimeva alcuna valutazione, consentendo il formarsi del silenzio assenso;

- con lettera datata 30.9.2016 prot. 191974 - e, quindi, successiva alla scadenza del termine di 45 giorni decorrenti dal 21.5.2016 (6 luglio 2016) - il Comune di Parma trasmetteva alla signora Tanzi Celestina il verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 26.09.2016, ben oltre la scadenza del termine, comunicando la disposta sospensione del procedimento per richiesta di integrazione documentale da espletarsi nei 60 giorni;

- tra i vari documenti il Comune allegava anche una lettera (doc.15) indirizzata dal dirigente del settore ambiente e mobilità, dr. Nicola Ferioli, all'arch. Tiziana Di Bernardo, dirigente Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Servizio Edilizia Privata dell' 11.8.2016 prot. 2016/159431 avente per oggetto il parere di competenza in ordine alla richiesta di parere preventivo PCC39 prot. Gen. 102878 del 21.5.2016;

- a detta comunicazione la ricorrente replicava con una lettera nella quale evidenziava l'avvenuto formarsi del silenzio assenso sulla relazione tecnico-descrittiva presentata;

- il 22 maggio 2017 la ricorrente presentava richiesta di rilascio del permesso di costruire conforme alla richiesta di valutazione preventiva;

- il 25 luglio 2017 il Comune trasmetteva preavviso di diniego, che la ricorrente riscontrava con osservazioni;

- il 23 agosto 2017 il Comune comunicava il rigetto della richiesta di permesso di costruire n. 1422/2017.

Avverso il provvedimento di rigetto del permesso di costruire la sig.ra Tanzi articola i seguenti motivi di doglianza:

- 1) violazione dell'art. 21 della L.R. Emilia-Romagna 30/07/2013 n. 15 (confermati nella L. R. Emilia Romagna 23 giugno 2017, n. 12 e conforme al dettato dell'art. 16 della L.R. Emilia Romagna 25 novembre 2002 n. 31), in quanto, essendosi formato il silenzio assenso sulla valutazione preventiva, il Comune sarebbe stato tenuto a rilasciare il permesso ad essa conforme;
- 2) eccesso di potere per contraddittorietà dell'espresso diniego in palese contrasto con la situazione urbanistica esistente e con la valutazione preventiva tacitamente assentita, in quanto nel RUE l'accesso ed il recesso da detto lotto avvengono da via Cimabue (strada pubblica a doppio senso di marcia) e, pertanto, il diniego si pone in contrasto con le previsioni del suddetto Regolamento e con la esistente viabilità nella quale l'accesso da via Zanguidi costituisce una novità;
- 3) violazione degli artt. 14 e segg. della Legge 07/08/1990 n. 241, non essendo stata riconvocata la Conferenza di Servizi a seguito della presentazione delle osservazioni, come previsto dall'art. 14, comma 5, della legge 241/90.

Il 30 novembre 2017 si è costituito il Comune di Parma per chiedere la reiezione del gravame e con successiva memoria, depositata il 2 febbraio 2018, resiste alle doglianze argomentando in ordine alla infondatezza delle stesse.

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente gravame è il provvedimento con il quale il Comune di Parma ha respinto la richiesta di permesso di costruire convenzionato per un intervento di nuova costruzione.

La suddetta reiezione si fonda sul parere negativo espresso nel Verbale della Conferenza di Servizi del 4 luglio 2017 la quale ha evidenziato numerose criticità tra le quali:

1) l'inidoneità dell'accesso all'area da Via Cimabue, in quanto la stessa non presenta caratteristiche idonee, mentre l'accesso da un eventuale prolungamento da Via Zanguidi non presenta oggi conformità urbanistica;

2) carenza della documentazione presentata tra cui: idonea e separata istanza di autorizzazione paesaggistica, valutazione di clima acustico, esaustiva documentazione fotografica, maggiori informazioni circa quanto rappresentato nella Tavola E01 relativamente alle opere fuori dal comparto, relazione idraulica, etc.

La difesa della ricorrente si sofferma esclusivamente sulla prima criticità, rilevando che sotto tale profilo la relazione presentata in sede di richiesta di valutazione preventiva aveva ottenuto l'assenso tacito per decorso del termine di 45 giorni previsto dall'art. 21 della legge regionale 15/2013 e che pertanto tale rilievo è illegittimo, essendo il Comune vincolato a tale assenso nel concedere il permesso richiesto.

La doglianza non può essere condivisa.

L'art. 21 della legge regionale 15/2013 specifica, al comma 3, che "I contenuti della valutazione preventiva e della relazione tacitamente assentita sono vincolanti ai fini del rilascio del permesso e del controllo della SCIA, a condizione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto indicato nella richiesta di valutazione preventiva."

Sembra evidente dalla lettura del Verbale della Conferenza del 4 luglio 2017, che si è espressa sul progetto presentato per il rilascio del permesso di costruire, che parte ricorrente non ha presentato neanche in data 22 maggio 2017 e verosimilmente, a maggior ragione, neanche in sede di richiesta di valutazione preventiva, la necessaria documentazione per valutare la conformità edilizia ed urbanistica dell'intervento.

Ciò si evince dal lungo elenco dei documenti mancanti e menzionati nel Verbale della seduta del 4 luglio 2017.

Ne consegue che la valutazione preventiva, tacitamente assentita sulla base della relazione tecnico descrittiva presentata un anno prima, a maggio del 2016, non

poteva vincolare il Comune, attesa l'insufficiente rappresentazione dello stato dei luoghi e la carenza di elaborati di cui si denuncia la mancata presentazione ancora un anno dopo, in sede di approvazione del permesso.

E' infatti impensabile che una valutazione preventiva sulla base di una rappresentazione di massima del progetto possa vincolare l'Amministrazione al rilascio di un permesso convenzionato che richiede un ben superiore grado di dettaglio su aspetti che, a quanto emerge, sarebbero stati trascurati anche in fase di presentazione della richiesta di permesso convenzionato.

L'art. 21 della legge regionale 15/2013 ove, al comma 3, ritiene vincolante la relazione tacitamente assentita condiziona tale effetto alla conformità del progetto alla richiesta di valutazione preventiva, ed inoltre menziona tale effetto per le valutazioni preventive al rilascio del permesso di costruire e alla SCIA, senza alcun riferimento a titoli più complessi, come il permesso convenzionato.

In ogni caso, in disparte l'applicabilità della suddetta previsione ai permessi convenzionati, per quanto sopra osservato, la previsione non consente nel caso di specie di ritenere integrato il presupposto della conformità del progetto di permesso condizionato alla richiesta, attesa la mancanza in entrambi della documentazione che definisce aspetti non irrilevanti dell'intervento per il quale si chiede il titolo.

Nel verbale si legge, tra l'altro, che "la Tavola B02 rappresenta un accesso su via Cimabue differente e in contrasto con la tavola C02, particolare viabilità", con ciò confermando la insufficiente rappresentazione dell'intervento nella richiesta di valutazione preventiva e la conseguente ininfluenza di un parere tacito in quella sede sul provvedimento di rilascio del permesso convenzionato.

Peraltro le considerazioni della Conferenza di Servizi sulla inidoneità della strada di accesso al lotto costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica insindacabile ove non affetta da manifesta illogicità o travisamento.

Nel caso di specie il giudizio di inidoneità appare adeguatamente motivato dalle rilevate dimensioni minime e dalla assenza di percorsi ciclopedonali in sicurezza.

Nessun contrasto è configurabile con il RUE e con la viabilità esistente, atteso che l'intervento di nuova costruzione in zona soggetta a permesso convenzionato comporta l'eventualità della previsione di ulteriori opere di urbanizzazione, venendo ad incidere su lotti privi di strumenti urbanistici di dettaglio, ed è la stessa Conferenza a farsi carico di suggerire proposte alternative dotate di conformità urbanistica, riservandosi di valutare il progetto esecutivo di un diverso accesso da via Zanguidi.

Il verbale della Conferenza dei Servizi del 04/07/2017 sul PCC rilevava inoltre la mancanza dell'istanza di autorizzazione paesaggistica, profilo motivazionale sul quale il ricorso non contiene censure, al pari di quanto avviene per le altre criticità indicate nel verbale.

Considerato che tali rilevate mancanze della domanda di permesso integrano un autonomo motivo, se non più di uno, idoneo a sostenere il rigetto, il ricorso si presenta anche inammissibile per carenza di interesse (ex multis T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 25 ottobre 2010, n. 10015; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 1 luglio 2008, n. 6346; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 12 luglio 2007, n. 1393; T.A.R. Campania Napoli Sez. VII 8/4/2011 n. 2009).

In conclusione il ricorso va respinto poiché infondato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2018 con
l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Anna Maria Verlengia, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE
Anna Maria Verlengia

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO